

LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE, IL RINNOVO E IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA

ART. 1 – AMBITO

1. Ai fini della ricerca interdisciplinare, l'Università degli Studi di Padova (*d'ora in poi Università*) può istituire Centri interdipartimentali di ricerca (*d'ora in poi abbreviato in Centri interdipartimentali o Centri*).

Le presenti Linee di indirizzo disciplinano costituzione, funzionamento e rinnovo di tali Centri e ne indicano la regolamentazione di riferimento.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. In relazione ai Centri interdipartimentali, si intende per:

- a) Centro interdipartimentale di ricerca: struttura dotata di autonomia amministrativa e contabile, costituita su proposta di almeno due Dipartimenti dell'Università la cui finalità è lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale per lo svolgimento o la gestione di attività di interesse dei Dipartimenti medesimi, le cui caratteristiche richiedono un'apposita struttura organizzativa;
- b) Dipartimenti aderenti: Dipartimenti che partecipano a un Centro in base alle regole che ne disciplinano l'adesione formale;
- c) Dipartimenti fondatori: Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del Centro.
Tale categoria può essere prevista, a fianco di quella di Dipartimento aderente, qualora si voglia attribuirle una disciplina diversa rispetto a quella per i Dipartimenti che partecipano successivamente, a Centro già costituito;
- d) docenti sottoscrittori (o aderenti): professori di ruolo o ricercatori che partecipano a un Centro in base alle regole che ne disciplinano l'adesione formale;
- e) costituzione di Centro: procedimento mediante il quale un nuovo Centro viene contestualmente creato (istituzione) e reso operativo (attivazione);
- f) quadriennio di attività: la durata del Centro, calcolata a decorrere dalla data di costituzione o di rinnovo;
- g) rinnovo del Centro: fase finalizzata al proseguimento del Centro per un ulteriore quadriennio di attività; non vi sono limiti al numero dei rinnovi.

ART. 3 – FINALITÀ DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA

1. La costituzione del Centro interdipartimentale risponde primariamente alle esigenze di svolgimento di attività di ricerca di interesse dei Dipartimenti proponenti che, per il rilevante impegno e la durata pluriennale, richiedono l'organizzazione dell'attività di ricerca e di trasferimento tecnologico all'interno di una struttura appositamente creata e dotata di autonomia amministrativa e contabile (il Centro interdipartimentale).

2. La finalità del Centro interdipartimentale di ricerca dovrà essere caratterizzata dalla complementarità e dall'interdisciplinarietà derivanti dalla partecipazione dei Dipartimenti aderenti.

ART. 4 – COSTITUZIONE

1. La proposta di costituzione di Centro interdipartimentale di ricerca, proveniente da almeno due dipartimenti, deve indicare esaurientemente le ragioni che rendono opportuna e conveniente la costituzione del Centro, nonché le finalità che si intendono perseguire e che giustificano la creazione di una struttura organizzativa anziché il ricorso ad altre forme aggregative.

Essa deve contenere:

- a) l'analitica descrizione degli scopi istituzionali e delle attività del costituendo Centro, i quali non devono coincidere né sovrapporsi a quelli dei Dipartimenti proponenti o di altri Centri già esistenti, e devono essere compatibili con gli scopi istituzionali dei Dipartimenti stessi e dell'Ateneo;
- b) la bozza di bilancio previsionale pluriennale di esercizio;
- c) l'indicazione del Dipartimento sede amministrativa nonché delle risorse disponibili in termini di spazi, finanziamenti e personale tecnico-amministrativo;
- d) le delibere di adesione dei Dipartimenti interessati, le quali devono indicare l'assunzione, da parte dei Dipartimenti stessi, degli oneri economici e finanziari correlati alla creazione e al funzionamento del Centro, nonché l'impegno a mettere a disposizione le strutture, il personale e le risorse finanziarie necessarie, senza maggiori oneri per l'Ateneo;
- e) l'elenco con sottoscrizione dei docenti aderenti, che devono essere almeno dieci e afferire a Dipartimenti che aderiscono al Centro.

Qualora il Centro intenda discostarsi dalla disciplina delle presenti Linee di indirizzo su aspetti la cui definizione non rientri già nel contenuto dell'Accordo di cui al successivo art. 12, e fermo restando quanto previsto all'art. 15 comma 3, nella proposta dovrà esservi altresì la bozza di regolamento che disciplina gli aspetti considerati, su cui il Consiglio di amministrazione esprimerà il proprio parere, per l'approvazione del regolamento da parte del Senato accademico.

2. La proposta di costituzione del Centro è sottoposta al parere della Consulta dei Direttori di Dipartimento e alla valutazione istruttoria della Commissione Dipartimenti e Centri; successivamente, è presentata all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

3. A seguito dell'approvazione della costituzione, un Decreto rettorale istituisce per un quadriennio, e contestualmente attiva, il Centro.

ART. 5 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE DEL CENTRO

1. Quando costituito, il Centro procede all'individuazione dei componenti dei propri organi, secondo quanto stabilito dagli articoli seguenti.

2. Una volta nominati, gli organi del Centro deliberano la proposta di budget (ai sensi dell'art. 8 comma 1 e dell'art. 9 comma 1), che deve essere trasmessa ai competenti Uffici dell'Amministrazione centrale.

ART. 6 – ORGANI

1. Gli organi di governo del Centro interdipartimentale sono:

- a) Consiglio Direttivo;
- b) Direttore.

Entrambi hanno durata quadriennale, e comunque decadono al rinnovo del Centro fermo restando quanto disposto dagli artt. 8 comma 9 e art. 9 comma 9.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo, che ne specifichi composizione e funzioni, è possibile prevedere altri organi, aventi solo funzione consultiva e/o scientifica.

Tali organi potranno prevedere la partecipazione di esperti e studiosi stranieri.

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto del Rettore ed è composto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti o loro delegati, dal Direttore del Centro, eletto come previsto dall'art. 9 comma 1, che assume le funzioni di Presidente, dal Responsabile amministrativo del Dipartimento presso il quale ha sede il Centro e da una rappresentanza dei docenti sottoscrittori, eletta dai sottoscrittori stessi al loro interno. I rappresentanti dei docenti sottoscrittori nel Consiglio Direttivo sono in numero pari alla metà dei Dipartimenti aderenti, arrotondata all'intero superiore. Per motivate esigenze, il Centro può prevedere una diversa proporzione e/o modalità di individuazione dei su indicati componenti, nonché operare una distinzione, in seno al Consiglio Direttivo, tra Dipartimenti fondatori e Dipartimenti che hanno aderito al Centro successivamente alla sua costituzione.

2. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti sottoscrittori sono indette dal decano dei docenti sottoscrittori stessi, entro 30 giorni dalla costituzione del Centro o dalla comunicazione dell'approvazione della richiesta di rinnovo del Centro.

3. Ciascun votante può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo, arrotondato all'intero superiore, del numero dei componenti da eleggere. Le votazioni sono valide se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e almeno un terzo degli aventi diritto in seconda votazione.

In caso di parità di preferenza ottenute, risulta eletto il docente con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

4. Nel caso in cui uno o più rappresentanti dei docenti sottoscrittori vengano a mancare per qualsiasi motivo (cessazione dal servizio, dimissioni o altro), e vi sia una graduatoria utile, l'eletto viene sostituito, per la rimanenza del mandato, dal primo dei non eletti, senza che si debba ricorrere a elezioni suppletive. La graduatoria delle preferenze ottenute resta valida sino a esaurimento.

5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo elegga come Direttore uno dei rappresentanti dei docenti sottoscrittori, si applica il comma precedente.

6. La carica di rappresentante dei docenti sottoscrittori è incompatibile con quella di Direttore di uno dei Dipartimenti aderenti o di suo delegato nel Consiglio Direttivo.

7. In caso di cessazione per qualsiasi motivo o decadenza di componenti delegati dai Direttori dei Dipartimenti aderenti o nel caso di cambiamento della funzione di Direttore presso i Dipartimenti aderenti, si dovrà provvedere a una nuova delega.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPITI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l'organo deliberativo dello stesso. Elegge il Direttore e svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

- a) fissa gli indirizzi generali relativi all'attività del Centro;
- b) approva il programma quadriennale, il piano annuale di attività e la relazione annuale a fine esercizio solare predisposti dal Direttore, verificandone la sostenibilità finanziaria;
- c) approva la proposta di budget predisposta dal Direttore;
- d) determina i criteri generali di utilizzo dei fondi e delle attrezzature disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
- e) approva contratti e convenzioni;
- f) approva le nuove adesioni di singoli docenti e le nuove adesioni di Dipartimenti: tale deliberazione è adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- g) delibera la richiesta di modifica del regolamento, del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. La convocazione del Consiglio deve essere notificata per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.
3. Le funzioni verbalizzanti sono svolte dal Responsabile amministrativo del Dipartimento presso il quale ha sede il Centro. In sua assenza, sono svolte da un componente del Consiglio, individuato, su proposta del Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
4. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto, dal cui numero vanno sottratti gli assenti giustificati per iscritto prima della seduta.
In ogni caso, deve essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.
5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a eccezione dei casi per quali sia prevista una maggioranza superiore. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo può deliberare sulle materie di sua competenza, incluse le materie di carattere economico e finanziario, anche in modalità di riunione telematica, anche non contestuale.
7. Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto e su specifiche tematiche, esperti individuati dal Direttore.
9. Il Consiglio Direttivo svolge le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo Consiglio.

ART. 9 – DIRETTORE – NOMINA

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, tra i docenti sottoscrittori del Centro in possesso dei requisiti indicati ai successivi commi 3, 4 e 6, ed è nominato con decreto del Rettore.
2. Il mandato del Direttore coincide con quello del Consiglio Direttivo.
3. Può essere rieletto consecutivamente una sola volta: successivamente, può essere rieletto solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
4. Il Direttore deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo e non ricoprire le cariche monocratiche incompatibili di cui all'art. 10 comma 2¹, nonché le altre cariche eventualmente previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore dovrà preferibilmente appartenere a un Dipartimento diverso da quello del Direttore.
6. Il Direttore e il Vicedirettore devono appartenere al personale docente di ruolo.
7. Alla scadenza del mandato, qualora sia possibile le funzioni del Direttore sono prorogate sino all'entrata in carica del successore per gli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Qualora alla scadenza del mandato il Direttore non sia più in servizio presso l'Università di Padova, o sia in altra situazione che determina l'assenza del diritto di elettorato passivo, o sia dimissionario, le funzioni di Direttore sono svolte dal Decano del Consiglio Direttivo.

¹ Rettore, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Area Scientifica, Presidente di Scuola di Ateneo, Coordinatore di Corso di Dottorato, Direttore di Scuola di Dottorato, Direttore di altro Centro e, per ciascuna, le funzioni vicarie.

8. Nel caso in cui il Direttore cessi per qualsiasi motivo o decada, il Consiglio Direttivo procede tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cessazione o decadenza del Direttore, all'elezione di un nuovo Direttore per lo scorcio di mandato.

9. Al rinnovo del Centro, le funzioni del Direttore sono prorogate sino all'entrata in carica del successore, esclusivamente per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

ART. 10 – DIRETTORE – COMPITI

1. Il Direttore rappresenta il Centro.

Egli:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione dei deliberati;
- b) promuove le attività del Centro;
- c) predispone i programmi scientifici e ne coordina l'attività scientifica;
- d) sottopone al Consiglio Direttivo proposte in merito ad accordi di collaborazione e ad altre iniziative da espletare;
- e) sottopone al Consiglio Direttivo il programma quadriennale, il piano annuale delle attività, nonché la relazione annuale di fine esercizio solare, che predispone in collaborazione con il Responsabile amministrativo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.
- f) predispone, in collaborazione con il Responsabile amministrativo, la proposta di budget per l'approvazione del Consiglio del Centro;
- g) garantisce il buon funzionamento della struttura;
- h) gestisce e dispone di tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti delle proprie competenze;
- i) provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo;
- j) esercita tutte le funzioni che sono attribuite ai Direttori dei Centri dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, dalla normativa di Ateneo e dal regolamento del Centro stesso.

2. In situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo possono essere adottati dal Direttore e sottoposti a ratifica nella prima seduta successiva.

ART. 11 – SEDE E GESTIONE DEL CENTRO

1. Il Centro interdipartimentale è un centro di spesa con autonomia gestionale ed è soggetto alle disposizioni previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata a uno dei Dipartimenti aderenti, individuato nella richiesta di costituzione del Centro o nella richiesta di rinnovo. Tale Dipartimento è altresì sede del Centro stesso.

3. Di norma, la sede operativa coincide con la sede amministrativa. Eccezionalmente e per particolari esigenze, che devono essere adeguatamente motivate, il Centro può avere la sede operativa presso altri enti, nell'ambito di convenzioni stipulate con l'ente stesso. In tali casi, dovrà essere attestata, tramite apposita convenzione, la disponibilità dell'ente a ospitare la sede operativa del Centro; il Centro provvederà a stipulare specifici accordi in tal senso anche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e le eventuali spese per l'ospitalità e quanto altro necessario relativamente alla sede saranno inserite tra le spese di funzionamento del Centro stesso.

ART. 12 – ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA CENTRO E DIPARTIMENTO SEDE AMMINISTRATIVA

1. I rapporti tra Centro e Dipartimento sede amministrativa saranno definiti, nel rispetto della normativa vigente, mediante un Accordo che disciplina i rapporti tra Centro e Dipartimento sede amministrativa, con particolare riferimento a: l'entità del contributo del Centro agli oneri (personale e costi) che derivano al Dipartimento sede amministrativa per la gestione del Centro stesso, di cui all'art. 13; la gestione dei progetti di ricerca di cui all'art. 15; la gestione del personale non strutturato; l'attribuzione degli spazi e l'utilizzo dei locali e delle attrezzature di cui all'art. 17.

2. Qualora nell'Accordo non siano definiti taluni rapporti, per essi si applica quanto previsto dalle presenti Linee di indirizzo.

ART. 13 – RAPPORTI TRA CENTRO E DIPARTIMENTO SEDE AMMINISTRATIVA

1. Nella proposta di costituzione o di rinnovo del Centro sono definite esplicitamente l'entità e la modalità di contribuzione del Centro agli oneri che derivano al Dipartimento sede amministrativa per la gestione del Centro stesso.

2. Conformemente a quanto disposto dal "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati", cd Regolamento conto terzi, con riferimento al comma precedente, il Centro adotta le ritenute applicate ai progetti dal Dipartimento sede amministrativa, salvo sia diversamente previsto nell'Accordo di cui all'art. 12, qualora presente.

3. Al Dipartimento è destinata una quota pari al 50% della ritenuta, individuata come indicato al comma precedente, salvo sia diversamente disposto nell'Accordo di cui all'art. 12 qualora presente.

ART. 14 – RAPPORTI TRA CENTRO E DIPARTIMENTI ADERENTI

1. Con cadenza annuale, o con la diversa cadenza concordata tra i Direttori dei Dipartimenti aderenti e il Direttore del Centro stesso, quest'ultimo è tenuto a comunicare, ai Dipartimenti a cui afferiscono i docenti interessati, le delibere relative all'approvazione di progetti e contratti di ricerca, alle attività di conto-terzi, all'attivazione di assegni, contratti e borse di ricerca e della ripartizione di eventuali compensi.

2. Eventuali carenze informative di cui al comma precedente saranno segnalate alla Commissione Dipartimenti e Centri.

3. In fase di chiusura dei progetti, eventuali utili di gestione sono ripartiti dal Consiglio Direttivo del Centro su proposta del responsabile scientifico del progetto.

4. Ai fini delle procedure di valutazione interne ed esterne all'Ateneo le attività e le risorse del Centro sono riferite in modo inequivoco ai Dipartimenti di afferenza dei docenti coinvolti nel progetto, proporzionalmente alla percentuale di impegno come definita in sede di presentazione del progetto.

ART. 15 – PROGETTI DI RICERCA

1. Il Consiglio Direttivo approva la realizzazione dei progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico con l'indicazione espressa della misura dell'impegno da parte dei docenti coinvolti nei progetti.
2. Salvo i casi di cui al successivo comma 3, i progetti gestiti dal Centro devono prevedere la partecipazione di almeno due dipartimenti aderenti: il finanziamento derivante dal progetto gestito dal Centro è attribuito contabilmente al Centro medesimo, ma entra nella disponibilità dei docenti coinvolti, per la percentuale di impegno di ciascuno come definita in sede di presentazione del progetto (non più del 70% per ogni dipartimento coinvolto), ed è da essi utilizzabile solamente nell'ambito del progetto stesso o comunque per le attività del Centro.
3. La realizzazione di progetti con coinvolgimento di un Dipartimento in percentuale superiore a quella indicata nel comma precedente, nonché la realizzazione di progetti mono-dipartimentali, è possibile se vi è il preventivo consenso del Dipartimento interessato. Tale opzione può anche essere autorizzata dal Dipartimento in via permanente se funzionale alle specifiche esigenze del Centro.

ART. 16 – FINANZIAMENTI

1. Il Centro interdipartimentale, in conformità agli scopi istituzionali, è orientato prevalentemente all'acquisizione di risorse finanziarie esterne al sistema universitario.
2. Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale, prevalentemente, di finanziamenti acquisiti su specifici progetti di ricerca da istituzioni o enti pubblici e privati, nonché di erogazioni liberali o altre forme di finanziamento di istituzioni o enti pubblici e privati a sostegno dell'attività del Centro.
3. Il Centro, nell'ambito di specifiche iniziative, che vedono il coinvolgimento di istituzioni o enti pubblici e privati può chiedere alla Commissione Dipartimenti e Centri il cofinanziamento di tali iniziative.
4. I Dipartimenti aderenti al Centro interdipartimentale possono cofinanziare specifiche progettualità o contribuire alle attività del Centro con una quota annuale, previo accordo con il Dipartimento sede amministrativa del Centro stesso.

ART. 17 – PERSONALE, COLLABORAZIONI E RISORSE STRUMENTALI

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro si avvale del supporto dei Dipartimenti aderenti e dell'opera dei professori e ricercatori aderenti, nonché del personale e delle risorse strumentali messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti, nei limiti stabiliti dai Dipartimenti stessi. Tali risorse non potranno gravare sul Bilancio Universitario.
2. Il Centro interdipartimentale non ha personale tecnico amministrativo assegnato, e si avvale del personale messo a disposizione dal Dipartimento sede amministrativa e dagli altri Dipartimenti aderenti.
3. Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di personale messo a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo del personale, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 e il divieto di reclutare autonomamente personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato o determinato, il Centro potrà avvalersi della collaborazione di altro personale non strutturato da esso stesso reclutato (assegnisti, borsisti,

collaboratori coordinati-continuativi, occasionali etc..), nelle forme consentite dalla normativa di Ateneo.

Inoltre può avvalersi, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, di eventuali collaborazioni con personale non strutturato (assegnisti, borsisti) ovvero con personale in formazione (dottorandi, specializzandi) operante presso i Dipartimenti aderenti nonché con studiosi italiani e stranieri e della collaborazione con centri di ricerca e personale specializzato esterno.

In nessun caso tali collaborazioni possono conferire, neppure temporaneamente, lo status di docente membro del Centro, che spetta solo a personale docente strutturato dell'Ateneo.

5. Per lo svolgimento dell'attività, il Centro dovrà avvalersi di locali e attrezzature messi a disposizione dai Dipartimenti aderenti o da Enti esterni. In tal caso il rapporto con gli Enti esterni dovrà essere regolato da apposita convenzione stipulata tra l'Ateneo e gli stessi Enti esterni, secondo quanto disposto all'art. 11 comma 3.

6. Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di attrezzature messe a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo delle risorse, sia del Centro sia della struttura esterna, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

7. La disciplina di quanto previsto ai commi 1, 2, 4 e 5 sarà contenuta nell'Accordo di cui all'art. 12.

ART. 18 – ADESIONE DI DIPARTIMENTI E DI DOCENTI

1. L'adesione di un Dipartimento a un Centro interdipartimentale già costituito deve essere:

- a) proposta dal Consiglio del Dipartimento interessato, con delibera motivata e dettagliata e indicazione dei docenti che contestualmente aderiscono al Centro;
- b) approvata dal Consiglio Direttivo del Centro, con la maggioranza indicata all'art. 8 lett. f;
- c) sottoposta al parere della Consulta dei Direttori di Dipartimento;
- d) sottoposta all'esame della Commissione Dipartimenti e Centri;
- e) approvata dal Consiglio di amministrazione.

2. L'adesione di nuovi docenti, quando non contestuale all'adesione del Dipartimento di afferenza, è approvata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza indicata all'art. 8 lett. f, visto il nullaosta del Direttore del Dipartimento del richiedente, a cui l'accettazione dell'adesione deve essere in seguito comunicata.

3. Se il docente che chiede l'adesione non afferisce a Dipartimento che partecipa al Centro, dovrà presentare altresì il curriculum, che documenti una attività di ricerca continuativa inerente alle linee di ricerca del Centro.

4. L'adesione di nuovi Dipartimenti o docenti non modifica la composizione del Consiglio Direttivo per la componente di rappresentanza dei docenti, che potrà essere adeguata al nuovo assetto in occasione della ricostituzione dell'organo o in caso di sostituzione di suoi componenti durante il mandato in corso e in assenza di graduatoria utile.

5. L'adesione di nuovo Dipartimento determina l'ingresso nel Consiglio Direttivo del Direttore del Dipartimento, o suo delegato, sin dall'approvazione dell'adesione da parte degli organi di Ateneo.

ART. 19 – REVOCA DELL'ADESIONE DA PARTE DI DIPARTIMENTI E DI DOCENTI

1. I Dipartimenti aderenti possono recedere dal Centro con preavviso di almeno sei mesi, da inviare al Direttore del Centro e al Rettore, onorando gli impegni assunti.
2. I docenti aderenti al Centro possono revocare la propria adesione con comunicazione al Direttore del Centro e al Direttore del proprio Dipartimento. Nel caso in cui si tratti di responsabili scientifici, potranno recedere solo dopo aver ultimato il progetto di ricerca di cui sono responsabili.
3. Qualora la revoca da parte di Dipartimenti o docenti aderenti al Centro causi effetti rilevanti sugli obiettivi e sulle attività del Centro, il proseguimento delle attività del Centro medesimo deve essere posto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti all'attenzione dei competenti organi di Ateneo.

ART. 20 – VALUTAZIONE BIENNALE DELLE ATTIVITÀ

1. Al termine dei primi due anni di attività del Centro, calcolati a decorrere dalla data della costituzione o del rinnovo, i Dipartimenti aderenti sono tenuti a effettuare una valutazione delle attività da questo svolte nonché dello sviluppo di sufficiente attività finanziaria e/o di ricerca: tale monitoraggio intermedio è finalizzato a rilevare l'efficacia e il buon funzionamento del Centro, in relazione ai requisiti di sostenibilità oggetto della valutazione di cui all'art. 23 e della successiva revisione al termine del quadriennio, di cui all'articolo 21.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il Consiglio Direttivo del Centro dovrà sottoporre ai Dipartimenti aderenti:
 - una relazione che, in base agli elementi indicati all'art. 22 lettera b), illustri le attività svolte nel corso del biennio, anche con riferimento alle finalità e scopi istituzionali del Centro e, qualora si tratti di Centro rinnovato, con riferimento a quanto previsto nella relazione programmatica presentata in sede di rinnovo;
 - il programma delle attività previste per il biennio successivo, con il bilancio di previsione triennale.
3. Il Centro deve presentare ai Dipartimenti la relazione di cui al comma 2 entro 4 mesi dalla scadenza del biennio.
4. Della valutazione biennale deve essere data comunicazione alla Commissione Dipartimenti e Centri e alla Consulta dei Direttori di Dipartimento, i quali potranno formulare al riguardo eventuali osservazioni, compreso quanto previsto all'art. 23 comma 3.

ART. 21 – RINNOVO DEL CENTRO

1. La durata dei Centri interdipartimentali è fissata in quattro anni.
2. Al termine del quadriennio, il rinnovo del Centro avviene a seguito di esplicita richiesta del suo Consiglio Direttivo, seguendo la procedura di cui al successivo comma.
3. La richiesta di rinnovo, da presentare ai Dipartimenti aderenti almeno sei mesi prima della scadenza del Centro, deve essere:
 - approvata dal Consiglio Direttivo del Centro;
 - approvata dai Consigli dei Dipartimenti aderenti;
 - sottoposta al parere della Consulta dei Direttori di Dipartimento;
 - sottoposta all'esame della Commissione Dipartimenti e Centri;
 - approvata dal Consiglio di amministrazione.

4. La richiesta di rinnovo deve contenere la valutazione intermedia di cui all'art. 20, una dettagliata relazione sull'attività svolta dal Centro nel quadriennio trascorso, di cui all'art. 22, e il programma di attività per il quadriennio successivo, nonché le delibere di approvazione di rinnovo, relazione e programma da parte dei Dipartimenti aderenti.
5. Il Centro che giunge a naturale scadenza senza che sia presentata richiesta di rinnovo o per il quale la richiesta di rinnovo non venga approvata, cessa le sue funzioni.
6. In caso di cessazione, il Consiglio di amministrazione attribuisce i beni e le risorse del Centro, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo del Centro stesso, sentite la Consulta dei Direttori di Dipartimento e la Commissione Dipartimenti e Centri.
7. Le attività degli eventuali contratti non ancora scaduti, gli eventuali debiti, crediti e disponibilità dei progetti in corso sono completati a cura del Dipartimento a cui afferisce il responsabile del progetto.

ART. 22 – RELAZIONE QUADRIENNALE – CONTENUTO

1. La relazione sull'attività svolta nel quadriennio, ai fini della valutazione in merito al rinnovo del Centro, deve illustrare le attività poste in essere dal Centro e i risultati raggiunti, e in particolare dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) elenco dei docenti aderenti, con indicazione del Dipartimento di appartenenza;
 - b) Relazione Scientifica concernente l'attività di ricerca e scientifica svolte dal Centro, dando indicazione di pubblicazioni effettuate, progetti di ricerca conclusi e quelli ottenuti da bandi competitivi, eventuali attività di terza missione, organizzazione di convegni;
 - c) volume economico gestito nei quattro anni precedenti e bilancio previsionale triennale;
 - d) Relazione programmatica delle attività di ricerca e scientifica future, valorizzando i progetti di ricerca ottenuti con l'indicazione dell'ente finanziatore e della durata, citando altresì l'eventuale pubblicazione degli esiti delle ricerche del Centro.

ART. 23 – SOPPRESSIONE DEL CENTRO

1. La soppressione del Centro interdipartimentale può avvenire, a seguito della presentazione della relazione biennale, su istanza del Centro stesso o su istanza della Commissione Dipartimenti e Centri.
2. Il Centro può presentare richiesta di soppressione, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e sottoposta al parere dei Dipartimenti aderenti.
3. La richiesta di soppressione può essere avanzata dalla Commissione Dipartimenti e Centri, qualora si verifichi una (o più) delle seguenti condizioni:
 - a) dalla valutazione biennale, risulti che il Centro non ha sviluppato l'attività di ricerca prevista così come appare dalla relazione programmatica;
 - b) trascorso un biennio dalla costituzione, sia inerte dal punto di vista scientifico e finanziario;
 - c) non disponga, per un biennio consecutivo, di finanziamenti esterni di importo complessivo pari a 10.000 euro (importo medio annuo euro 5.000).
4. Nel caso di soppressione per il motivo di cui alla precedente lettera c), vi è comunque la possibilità di proporre l'attività di ricerca nella forma aggregativa di Laboratorio, Osservatorio o Centro Studi.
5. La soppressione del Centro avviene con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentite la Consulta dei Direttori di Dipartimento e la Commissione Dipartimenti e Centri.

6. La delibera di soppressione dispone quanto previsto dall'art. 21 commi 6 e 7.

ART. 24 – REGOLAMENTO DEL CENTRO

1. In allegato viene riportato il Regolamento dei Centri interdipartimentali, conforme alle presenti Linee di indirizzo.

2. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 ultimo periodo, qualora il Centro intenda discostarsi dal regolamento di cui al comma precedente, su aspetti la cui definizione non rientri già nel contenuto dell'Accordo di cui all'art. 12, e fermo restando quanto previsto all'art. 15 comma 3, potrà adottare un diverso regolamento, seguendo il procedimento di cui all'art. 4 comma 1.

Allegato: *REGOLAMENTO–TIPO DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA*

Università degli Studi di Padova

Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca

Art. 1 – Costituzione del Centro

1. Il Centro interdipartimentale di ricerca è costituito, ai sensi e ai fini previsti dall'art. 89 del D.P.R. 382/1980, in conformità all'art. 55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova, all'articolo 126 del Regolamento Generale di Ateneo e alle *Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca*.

Art. 2 – Obiettivi e attività del Centro

1. L'obiettivo generale e primario del Centro, e le attività che si prefigge di svolgere, sono indicati nell'apposito documento presentato agli organi di Ateneo in sede di istituzione, e successivamente in sede di rinnovo.

2. Il Centro svolge le attività di ricerca in stretto coordinamento con i Dipartimenti aderenti:

- a) promuovendo, sostenendo e coordinando l'attività di ricerca finalizzata allo studio delle tematiche di interesse del Centro;
- b) provvedendo alla comunicazione, integrazione e sviluppo delle conoscenze fra studiosi di diversa estrazione scientifica;
- c) acquisendo e gestendo risorse da impiegare ai fini dell'attività di ricerca di specifico interesse per il Centro.

3. Le finalità indicate verranno perseguite, in accordo con i Dipartimenti aderenti, mediante:

- a) la promozione, il coordinamento e lo svolgimento della ricerca finalizzata allo studio delle tematiche di interesse del Centro;
- b) l'organizzazione di incontri, seminari, conferenze sui temi propri della ricerca e la divulgazione, in accordo con l'Ateneo, dei risultati della medesima;
- c) lo sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali con Centri di Ricerca, Atenei, e altri operatori del settore pubblico e privato interessati alle tematiche oggetto del Centro;
- d) la realizzazione di progetti intesi all'acquisizione dall'esterno di risorse finanziarie per la ricerca nell'ambito di ricerca del Centro;
- e) il supporto alla progettazione di corsi di perfezionamento e di formazione post lauream dell'Ateneo e di soggetti esterni, nel settore delle attività del Centro, fatte salve le norme per la partecipazione dei docenti.
- f) l'organizzazione e la realizzazione di attività formative professionali non curriculari.

Art. 3 – Gestione del Centro

1. Il Centro Interdipartimentale di Ricerca è un centro di spesa con autonomia gestionale ed è soggetto alle disposizioni previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento indicato quale sede del Centro stesso, in sede di costituzione, o in successive modifiche.

Art. 4 – Organi del Centro

1. Gli Organi del Centro sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore.

Entrambi hanno durata quadriennale, e comunque decadono al rinnovo del Centro, fermo restando quanto disposto dalle Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca sull'amministrazione del Centro alla scadenza degli organi.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto del Rettore ed è composto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti o loro delegati, dal Responsabile amministrativo del Dipartimento presso il quale ha sede il Centro e da una rappresentanza dei docenti sottoscrittori, eletta dai sottoscrittori stessi al loro interno, in numero pari alla metà dei Dipartimenti aderenti, arrotondata all'intero superiore.

2. Il decano dei docenti sottoscrittori, entro 30 giorni dalla costituzione o dal rinnovo del Centro, indice le elezioni dei rappresentanti di cui al comma 1 e dà comunicazione dei risultati al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.

3. Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l'organo deliberativo dello stesso. Elegge il Direttore e svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

- a) fissa gli indirizzi generali relativi all'attività del Centro;
- b) approva il programma quadriennale, il piano annuale di attività e la relazione annuale a fine esercizio solare predisposti dal Direttore, verificandone la sostenibilità finanziaria;
- c) approva la proposta di budget predisposta dal Direttore;
- d) determina i criteri generali di utilizzo dei fondi e delle attrezzature disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
- e) approva contratti e convenzioni;
- f) approva le nuove adesioni di singoli docenti e le nuove adesioni di Dipartimenti: tale deliberazione è adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- g) delibera la richiesta di modifica del regolamento del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare sulle materie di sua competenza anche in modalità di riunione telematica, anche non contestuale.

Art. 6 – Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei propri componenti, tra i docenti sottoscrittori del Centro in possesso dei requisiti richiesti dalle Linee di indirizzo e dalla normativa vigente, ed è nominato con decreto rettorale.
2. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa di Ateneo e dal regolamento del Centro stesso.
3. Il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione dei deliberati;
 - b) promuove le attività del Centro;
 - c) predispone i programmi scientifici e ne coordina l'attività scientifica;
 - d) sottopone al Consiglio Direttivo proposte in merito ad accordi di collaborazione e ad altre iniziative da espletare;
 - e) sottopone al Consiglio Direttivo il programma quadriennale, il piano annuale delle attività, nonché la relazione annuale di fine esercizio solare, che predispone in collaborazione con il Responsabile amministrativo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.
 - f) predispone, in collaborazione con il Responsabile amministrativo, la proposta di budget per l'approvazione del Consiglio del Centro;
 - g) garantisce il buon funzionamento della struttura;
 - h) gestisce e dispone di tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti delle proprie competenze;
 - i) provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo.
4. In situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo possono essere adottati dal Direttore e sottoposti a ratifica nella prima seduta successiva.
5. Il Direttore nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo il Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore e il Vicedirettore in ogni caso devono appartenere al personale docente di ruolo.

Art. 7 – Nuove adesioni al Centro

1. L'adesione di nuovi Dipartimenti deve essere proposta dai rispettivi Consigli di Dipartimento e approvata dagli Organi di governo dell'Ateneo, vista la preliminare approvazione del Consiglio Direttivo.
2. L'adesione di nuovi docenti è approvata dal Consiglio Direttivo, visto il nullaosta del Direttore del Dipartimento del richiedente, a cui l'accettazione dell'adesione deve essere in seguito comunicata.
3. L'adesione di nuovi Dipartimenti o docenti non modifica la composizione del Consiglio Direttivo per la componente di rappresentanza dei docenti, che potrà essere adeguata al nuovo assetto in occasione della ricostituzione dell'organo o in caso di sostituzione di suoi componenti durante il mandato in corso e in assenza di graduatoria utile.
4. L'adesione di nuovo Dipartimento determina l'ingresso nel Consiglio Direttivo del Direttore del Dipartimento, o suo delegato, sin dall'approvazione dell'adesione da parte degli organi di Ateneo.

Art. 8 – Personale, collaborazioni e risorse strumentali

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro si avvale del supporto dei Dipartimenti aderenti e dell'opera dei professori e ricercatori aderenti, nonché del personale e delle risorse strumentali messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti, nei limiti stabiliti dai Dipartimenti stessi. Personale e risorse finanziarie non potranno gravare sul Bilancio Universitario.

2. Il Centro interdipartimentale non ha personale tecnico amministrativo assegnato, e si avvale del personale messo a disposizione dal Dipartimento sede amministrativa e dagli altri Dipartimenti aderenti.

3. Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di personale messo a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo del personale, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 e il divieto di reclutare autonomamente personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato o determinato, il Centro potrà avvalersi della collaborazione di altro personale non strutturato da esso stesso reclutato (assegnisti, borsisti, collaboratori coordinati continuativi, occasionali ecc.), nelle forme consentite dalla normativa di Ateneo.

Inoltre può avvalersi, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, di eventuali collaborazioni con personale non strutturato (assegnisti, borsisti) ovvero con personale in formazione (dottorandi, specializzandi) operante presso i Dipartimenti aderenti nonché con studiosi italiani e stranieri e della collaborazione con centri di ricerca e personale specializzato esterno.

5. Per lo svolgimento dell'attività, il Centro si avvale di locali e attrezzature messi a disposizione dai Dipartimenti aderenti o da Enti esterni. In tal caso il rapporto con gli Enti esterni dovrà essere regolato da apposita convenzione stipulata tra l'Ateneo e gli stessi Enti esterni.

6. Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di attrezzature messe a disposizione da strutture esterne convenzionate.

7. L'ulteriore disciplina è definita nell'Accordo tra Centro e Dipartimento sede amministrativa, di cui alle Linee di indirizzo.

Art. 9 – Progetti di ricerca

1. Il Consiglio Direttivo approva la realizzazione dei progetti di ricerca con l'indicazione espressa della misura dell'impegno da parte dei docenti coinvolti nei progetti.

2. Salvo i casi di cui al successivo comma 3, i progetti gestiti dal Centro devono prevedere la partecipazione di almeno due dipartimenti aderenti: il finanziamento derivante dal progetto gestito dal Centro è attribuito contabilmente al Centro medesimo, ma entra nella disponibilità dei docenti coinvolti, per la percentuale di impegno di ciascuno come definita in sede di presentazione del progetto (non più del 70% per ogni dipartimento coinvolto), ed è da essi utilizzabile solamente nell'ambito del progetto stesso o comunque per le attività del Centro.

3. La realizzazione di progetti con coinvolgimento di un Dipartimento in percentuale superiore a quella indicata nel comma precedente, nonché la realizzazione di progetti mono-dipartimentali, è possibile se vi è il preventivo consenso del Dipartimento interessato. Tale opzione può anche essere autorizzata dal Dipartimento in via permanente se funzionale alle specifiche esigenze del Centro.

Art. 10 – Finanziamenti

1. Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente di finanziamenti acquisiti su specifici progetti di ricerca da istituzioni o enti pubblici e privati nonché di erogazioni liberali o altre forme di finanziamento di istituzioni o enti pubblici e privati a sostegno dell'attività del Centro.
2. Il Centro, in conformità agli scopi istituzionali è orientato prevalentemente all'acquisizione di risorse finanziarie esterne al sistema universitario e, pertanto nell'ambito di specifiche iniziative, che vedono il coinvolgimento di istituzioni o enti pubblici e privati può chiedere alla Commissione Dipartimenti e Centri il cofinanziamento di tali iniziative.
3. I Dipartimenti aderenti al Centro interdipartimentale possono cofinanziare specifiche progettualità o contribuire alle attività del Centro con una quota annuale previo accordo con il Dipartimento sede amministrativa del Centro stesso.

Art. 11 – Rapporti tra Centro e Dipartimento sede amministrativa

1. Nella proposta di costituzione del Centro, oltre a quanto previsto all'art. 126 commi 1 e 2 del Regolamento Generale di Ateneo, sono definite esplicitamente l'entità e la modalità di contribuzione del Centro agli oneri che derivano al Dipartimento sede amministrativa per la gestione del Centro stesso.

Tale definizione è contenuta nelle Linee di indirizzo e, qualora presente, nell'Accordo per la definizione dei rapporti tra Centro e Dipartimento sede amministrativa, di cui alle Linee di indirizzo.

Art. 12 – Rapporti tra Centro e Dipartimenti aderenti

1. Con cadenza annuale, o con la diversa cadenza concordata tra i Direttori dei Dipartimenti aderenti e il Direttore del Centro stesso, quest'ultimo è tenuto a comunicare ai Dipartimenti a cui afferiscono i docenti interessati le delibere relative all'approvazione di progetti e contratti di ricerca, alle attività di conto-terzi, all'attivazione di assegni, contratti e borse di ricerca e della ripartizione di eventuali compensi.
2. In fase di chiusura dei progetti, eventuali utili di gestione sono ripartiti dal Consiglio Direttivo del Centro su proposta del responsabile scientifico del progetto.
3. Ai fini delle procedure di valutazione interne ed esterne all'Ateneo le attività e le risorse del Centro sono riferite in modo inequivoco ai Dipartimenti di appartenenza dei docenti coinvolti nel progetto, proporzionalmente alla percentuale di impegno come definita in sede di presentazione del progetto.

Art. 13 – Revoca dell'adesione da parte di dipartimenti o di docenti

1. I Dipartimenti aderenti potranno recedere dal Centro con preavviso di almeno sei mesi, da inviare al Direttore del Centro e al Rettore, onorando gli impegni assunti.
2. I docenti aderenti al Centro potranno revocare la propria adesione con comunicazione al Direttore del Centro e al Direttore del proprio Dipartimento. Nel caso in cui si tratti di responsabili scientifici, potranno recedere solo dopo aver ultimato il progetto di ricerca di cui sono responsabili.

3. Qualora la revoca da parte di Dipartimenti o docenti aderenti al Centro causi effetti rilevanti sugli obiettivi e sulle attività del Centro, il proseguimento delle attività del Centro medesimo dovrà essere posto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti all'attenzione degli Organi di Governo dell'Ateneo.

Art. 14 – Durata, adempimenti intermedi, rinnovo del Centro

1. La durata del Centro è di quattro anni.

2. Dopo due anni, i Dipartimenti aderenti sono tenuti a effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro nel biennio, secondo quanto disposto dalle Linee di indirizzo: tale valutazione intermedia verrà documentata agli organi competenti.

3. Ai sensi dell'art. 126 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo, e secondo quanto stabilito dalle Linee di indirizzo, il rinnovo del Centro potrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Consiglio Direttivo.

La richiesta di rinnovo, corredata della documentazione prevista, va presentata ai Dipartimenti aderenti almeno sei mesi prima della scadenza del Centro, e deve essere da essi valutata e approvata e successivamente sottoposta agli Organi centrali.

4. Il Centro che giunge a naturale scadenza senza che sia presentata richiesta di rinnovo o per il quale la richiesta di rinnovo non venga approvata, cessa le sue funzioni.

5. In caso di cessazione, il Consiglio di amministrazione attribuisce i beni e le risorse del Centro, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo del Centro stesso, sentite la Consulta dei Direttori di Dipartimento e la Commissione Dipartimenti e Centri.

6. Le attività degli eventuali contratti non ancora scaduti, gli eventuali debiti, crediti e disponibilità dei progetti in corso sono completati a cura del Dipartimento a cui afferisce il responsabile del progetto.

Art. 15 – Soppressione del Centro

1. La soppressione del Centro interdipartimentale può avvenire, a seguito della presentazione della relazione biennale, su istanza del Centro stesso o su istanza della Commissione Dipartimenti e Centri, secondo quanto stabilito dalle Linee di indirizzo.

2. La soppressione del Centro avviene con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentite la Consulta dei Direttori di Dipartimento e la Commissione Dipartimenti e Centri.

3. La delibera di soppressione dispone quanto previsto dal precedente art. 14, commi 5 e 6.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e delle Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca.

Allegato – Obiettivi e principali linee di ricerca del Centro Interdipartimentale di Ricerca

(ALLEGARE DOCUMENTO CHE VIENE PRESENTATO AGLI ORGANI IN SEDE DI RICHIESTA DI COSTITUZIONE O DI RINNOVO)